



REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI MONTECENERI

Art. 1 Costituzione

¹ Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi e gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) e al rispettivo regolamento (RLLI) è istituito il Corpo Pompieri di Monteceneri.

² Il Corpo Pompieri di Monteceneri è classificato come Centro di soccorso regionale di Categoria B (art. 6 RLLI).

³ La vigilanza del Corpo Pompieri compete al Municipio.

Art. 2 Missione

¹ I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la protezione di persone, bestiame e dell'ambiente, per la protezione di beni e immobili in caso di incendi, sinistri, calamità naturali o di altro evento straordinario tale da giustificare l'intervento del Corpo.

² Il Corpo Pompieri può assicurare l'esecuzione di altri servizi compatibili con il servizio di lotta contro gli incendi o in occasione di manifestazioni pubbliche. Ogni richiesta va sottoposta all'approvazione del Municipio.

Art. 3 Sede del corpo e zona di intervento

¹ La sede del Corpo Pompieri di Monteceneri è ubicata nel quartiere di Rivera.

² Il comprensorio di intervento del Corpo corrisponde alla giurisdizione dei Comuni convenzionati.

³ I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo Pompieri, ed eventuali enti terzi, sono convenzionati con il Comune di Monteceneri per la ripartizione dei relativi oneri finanziari.

Art. 4 Organi e quadri

L'organizzazione, l'organico e i quadri sono stabiliti in base alle disposizioni cantonali.

Art. 5 Nomine e promozioni

¹ La nomina del Comandante spetta al Municipio, previo concorso pubblico. Per i requisiti fanno stato le disposizioni del Dipartimento cantonale competente, riservata la ratifica da parte dello stesso Dipartimento.

² Le proposte di nomine e promozioni dei militi spettano al Comandante. La proposta sarà trasmessa per decisione al Municipio, organo competente. Le nomine diventano effettive con la ratifica da parte del Dipartimento cantonale competente.

Art. 6 Idoneità e ammissione

¹ Possono far parte del Corpo uomini e donne di età fra i 18 e i 60 anni, idonei al servizio secondo le disposizioni mediche e le prescrizioni vigenti in materia.

² Il Comune, sentito il parere del Comandante, può mantenere in servizio oltre i 60 anni di età e fino all'età di pensionamento, i militi con funzioni particolari (ufficiali, istruttori, autisti, specialisti) e i militi portatori di apparecchi per la protezione della respirazione, dopo una valutazione medica individualizzata nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni vigenti in materia.

³ I militi che appartengono al Corpo Pompieri di Monteceneri e che cambiano domicilio possono rimanere incorporati, previa approvazione del Comandante e rispettivamente del Corpo Pompieri della nuova regione di domicilio.



Art. 7 Dimissioni e congedi

¹ Chi entra nel Corpo Pompieri è obbligato a prestare servizio per almeno 2 anni. Dimissioni anticipate saranno ammesse soltanto in caso di motivi di salute, da comprovarsi con certificato medico.

² Le dimissioni devono essere motivate ed inoltrate per iscritto al Municipio tramite il Comandante.

³ Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al Dipartimento cantonale competente.

⁴ Ogni milite ha la facoltà di richiedere al Municipio un congedo di al massimo 1 anno, per il tramite del Comandante. Il milite in congedo non percepisce alcuna gratifica, remunerazione o altra indennità.

Art. 8 Retribuzioni

¹ Le prestazioni dei pompieri, come da cpv. 1 dell'art. 2, sono a carico del Dipartimento cantonale competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità per il servizio difesa contro gli incendi.

² Le prestazioni dei pompieri, come da cpv. 2 dell'art. 2, sono a carico degli enti che ne fanno richiesta o che traggono vantaggio dalla loro opera.

Art. 9 Indennità

¹ Il Municipio versa ai pompieri l'indennità di funzione annua stabilita come segue:

- Comandante	fr. 5'500.00
- Vicecomandante	fr. 2'500.00
- Furiere	fr. 2'500.00
- Sergente Maggiore	fr. 1'300.00
- Sergente Capo	fr. 1'300.00
- Sergente	fr. 1'000.00
- Caporale	fr. 800.00

² Le indennità di picchetto annuali sono definite come segue:

- Sottufficiale	fr. 500.00
- Pompiere	fr. 200.00

³ I militi, che svolgono lavori volontari a beneficio del Corpo senza alcuna retribuzione ordinaria, possono ricevere una gratifica simbolica annuale. La concezione di tale gratifica è a discrezione del Comando.

Art. 10 Spese d'esercizio/gestione finanziaria

¹ La contabilità del Corpo è integrata nei conti comunali del Comune di Monteceneri in conformità all'art. 151 cpv. 2 della Legge organica comunale.

² Viene garantita la procura con firma collettiva a due sulle relazioni bancarie inerenti al Corpo Pompieri. Le persone aventi diritto di firma sono il Comandante, il Vicecomandante o il Furiere.

³ Il Comandante è responsabile di presentare al Municipio, entro metà settembre, un preventivo delle spese del Corpo Pompieri per l'anno seguente.

⁴ Il Comandante è altresì responsabile di presentare al Municipio, entro fine gennaio, il consuntivo dell'anno trascorso.



Art. 11 Onorificenze

¹ Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio le onorificenze da consegnare ai militi che hanno raggiunto i seguenti traguardi di servizio:

- 20 anni, fr. 400.00
- 25 anni, fr. 500.00
- 30 anni, fr. 600.00
- 35 anni, fr. 700.00
- 40 anni, fr. 800.00

² Per la definizione degli anni di servizio fanno stato quelli conteggiati a livello cantonale dalla Federazione Pompieri Ticino. In caso di trasferimento da un altro Corpo Pompieri gli anni di servizio già prestati vengono conteggiati.

Art. 12 Istruzioni

¹ I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti e alle prescrizioni della Federazione svizzera dei pompieri, della Federazione Pompieri Ticino e a quelle del Dipartimento del territorio in materia di idrocarburi, sostanze chimiche e tossiche. Il Comandante provvede alla distribuzione dei compiti e alla direzione degli interventi.

² Egli può essere sostituito dal Vicecomandante o da un membro dei quadri.

³ Nel corso dell'anno devono essere tenute le esercitazioni previste alle quali hanno l'obbligo di partecipare tutti i membri del Corpo Pompieri (categoria B).

⁴ Il programma, elaborato secondo le forme previste, è allestito dal Comando e approvato dal Comandante, una copia sarà trasmessa al Dipartimento cantonale competente e alla Federazione Pompieri Ticino.

⁵ Ogni milite riceve ad inizio anno una copia del programma annuale delle attività.

Art. 13 Materiali e veicoli

¹ Il materiale, i veicoli e i mezzi devono essere conservati in perfetto stato di servizio a cura del Corpo Pompieri in collaborazione con l'Ufficio fondo incendi e devono essere tenuti costantemente in prontezza di intervento.

² È proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione dei Dipartimenti cantonali competenti.

³ I pompieri sono tenuti a conservare in buono stato l'abbigliamento e l'equipaggiamento forniti dai Dipartimenti cantonali competenti e dal Corpo stesso. Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso e devono provvedere a sostituire, a loro spesa, quelli mancanti o resi inservibili per negligenza o incuria.

⁴ L'uso del materiale e dell'abbigliamento fuori dal servizio è vietato.

⁵ In caso di uscita dal Corpo, per qualsiasi motivo, i pompieri sono obbligati a restituire gli effetti ricevuti. Con il consenso del Comandante ed in funzione dell'attività prestata è possibile tenere il materiale di proprietà comunale, a condizione che vengano eliminati tutti gli stemmi presenti.

Art. 14 Assenze

¹ Le assenze prevedibili vanno giustificate all'ufficiale di picchetto con almeno 5 giorni di preavviso, prima dell'inizio dell'esercitazione, dell'istruzione o dell'evento.

² Per le assenze non prevedibili, come malattia o infortunio, il milite deve informare il Comando immediatamente all'insorgenza.



³ La mancata partecipazione di un milite a qualsiasi servizio comandato non giustificata da serie ragioni, può essere sanzionata con una multa da fr. 10.00 a fr. 100.00.

⁴ I costi generati dalla mancata partecipazione, non giustificata da serie ragioni, a corsi regionali, cantonali o federali, sono addebitati al milite che li ha cagionati.

⁵ Chi non partecipa senza giustificazione e rimane al di sotto del 60% di presenza alla formazione viene convocato a un incontro con il Comando e perde l'indennità di picchetto.

Art. 15 Misure disciplinari

¹ L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, per i casi gravi, l'eventuale azione penale:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la multa fino a fr. 500.00;
- c) la sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, con riduzione proporzionale dell'indennità annua fissa;
- d) l'espulsione dal Corpo.

² L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di essere sentito e di essere eventualmente assistito.

³ I provvedimenti sono applicati dal Municipio su proposta del Comandante; contro gli stessi è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 16 Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le disposizioni di Legge cantonale in materia, nonché le direttive federali e cantonali relative alla formazione dei pompieri.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio comunale, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Approvato dal Municipio con risoluzione n. 722 del 10 novembre 2025

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2025

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 30 marzo 2026

